

Assicurazione RAMI ELEMENTARI TUTTI I RISCHI DEL MONTAGGIO



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per il prodotto assicurativo dedicato alle imprese di montaggio
(DIP Aggiuntivo POLIZZA E.A.R. – Erection All Risks)

Impresa: **HDI Assicurazioni S.p.A.**

Prodotto: **POLIZZA E.A.R.**

Documento aggiornato il 1° luglio 2020
Il DIP Aggiuntivo pubblicato sul sito internet della Società è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Sede Legale e Direzione Generale: piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (Italia) – Telefono +39.06.4210.31 – fax +39.06.4210.3500 – Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it.

Codice Fiscale, Partita IVA e Numero d'iscrizione: 04349061004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022. Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2019 ammonta a 295,26 milioni di Euro (di cui 141,45 milioni di Euro sul comparto Vita e 153,81 milioni di Euro sul comparto Danni), ed è costituito da capitale sociale per 96,00 milioni di Euro (di cui 46,00 milioni di Euro vita e 50,00 milioni di Euro danni) e da riserve patrimoniali e dal risultato d'esercizio per 199,25 milioni di Euro (di cui 95,45 milioni di Euro vita e 103,80 milioni di Euro danni).

La Compagnia ha determinato il Requisito Patrimoniale di Solvibilità ed il Requisito Patrimoniale Minimo al 31 dicembre 2019 secondo quanto previsto dalla vigente normativa Solvency II.

Il Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 429,40 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 599,63 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 170,23 milioni di Euro ed un Solvency Ratio pari al 139,6%.

Il Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 193,23 milioni di Euro ed i Fondi Propri Ammissibili a copertura dello stesso sono pari a 550,75 milioni di Euro. Si registra così una eccedenza di 357,52 milioni di Euro ed un Ratio pari al 285,0%.

Per la relazione sulla solvibilità finanziaria e sulla condizione finanziaria (SFCR) si consulti il sito internet della Società al seguente link: <https://www.hdiassicurazioni.it/assicurazioni-hdi-informativa-mercato>.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

A completamento di quanto descritto nel DIP ed a maggior chiarimento dello stesso, segnaliamo che le somme o i massimali assicurati indicati nella Scheda di polizza rappresentano la massima esposizione di HDI per sinistro, anche nel caso in cui operino contestualmente diverse garanzie, salvo il caso in cui sia previsto un diverso limite di indennizzo.

Sezione I – DANNI ALLE COSE

Oggetto dell'assicurazione – “Garanzia base”

Oggetto dell'assicurazione

HDI si obbliga ad indennizzare l'Assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per l'esecuzione dei lavori durante il periodo coperto dall'assicurazione, da qualunque causa determinati, *salvo le delimitazioni in seguito espresse*.

	<i>L'obbligo di HDI consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l'importo delle franchigie convenute, dei costi necessari, stimati al momento del sinistro, per rimpiazzare e per ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate.</i> <i>La somma assicurata per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di risarcimento dovuto da HDI per tutti i sinistri che possano verificarsi durante la validità della polizza.</i> <i>A titolo esemplificativo, precisato che sono assicurati tutti i rischi (in particolare i guasti e le rotture) ai quali è esposta l'attività di montaggio o smontaggio ed assemblaggio di macchinari ed impianti industriali, soo coperti danni da eventi atmosferici, incendio, furto, errori umani, incidenti di cantiere, difetto dei materiali o errori di progettazione.</i> <u>Somma assicurata – Variazioni di rischio - Assicurazione parziale</u> <i>Premesso che la somma assicurata alla partita "Opere ed impianti permanenti e temporanei" della Scheda di polizza deve corrispondere:</i> ➤ al valore di rimpiazzo a nuovo di tutti gli impianti e i macchinari da installare; ➤ a tutti i costi di installazione e montaggio compresi noli, utili e dazi doganali; ➤ a ogni e qualsiasi altro importo concernente gli impianti e le opere da assicurare compresi lavori a corpo, a misura, prestazioni a consuntivo e lavori in economia; <i>si stabilisce che:</i> a) in caso di esistenza di contratto di appalto, <i>deve essere assicurato</i> un importo pari al prezzo contrattuale dell'opera più il prezzo delle macchine, degli impianti e dei materiali forniti dal Committente, il tutto da aggiornare durante il corso e alla fine dei lavori con l'inserimento degli importi pagati all'appaltatore per revisioni dei prezzi contrattuali e degli importi relativi ad eventuali perizie suppletive e compensi per variazioni del progetto originario; b) in caso di assenza di contratto di appalto <i>deve essere assicurato</i> un importo pari al prezzo stimato che gli impianti o le opere da montare avranno al termine dei lavori; <i>qualora nel corso dei lavori avvengano variazioni del prezzo delle macchine e degli impianti, dei costi di materiale o manodopera oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessino gli impianti o le opere da montare tali da superare il suddetto prezzo stimato, il Contraente è obbligato ad aggiornare la somma assicurata.</i> <i>Se durante il corso dei lavori si verificano variazioni del progetto originario o degli impianti o dei sistemi di costruzione, il Contraente è tenuto a comunicarle anticipatamente ad HDI che si riserva di render noto se o a quali condizioni mantenere la copertura.</i> <i>Se al momento del sinistro la somma assicurata copre solo parte dell'importo che deve essere assicurato, HDI indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.</i> <i>Segnaliamo che la massima somma assicurabile in autonomia di Agenzia è stabilita in € 1.000.000,00.</i> <i>Segnaliamo inoltre che in caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno sarà effettuata previa applicazione dello scoperto con relativo minimo riportato espressamente sulla Scheda di polizza. Tale scoperto e relativo minimo è stabilito espressamente per: "Danni derivati o connessi con acqua, frana, crollo o altri eventi naturali", "Danni derivati da ogni altra causa nel periodo di montaggio" e "Danni derivati da ogni altra causa nel periodo di manutenzione".</i> <i>Per ciascuna casistica di danno può essere diversificato.</i> <i>Relativamente ad alluvione, inondazione, allagamento e terremoto in nessun caso HDI pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, importo superiore al 50% della somma assicurata, restando a carico dell'Assicurato uno scoperto del 20% con il minimo di € 20.000,00.</i>
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
	Non sono previste opzioni
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Condizione Particolare 1 – "Danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, errori"	<u>Danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione</u> Richiamando questa Condizione, sono indennizzabili i danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione. Restano esclusi i danni alla parte dell'opera affetta da detti vizi, difetti ed errori e le conseguenti spese per l'eliminazione degli stessi.

di progettazione, di calcolo e di fabbricazione”	<i>Per questa garanzia e per ogni sinistro, lo scoperto o la franchigia sono pari a quelli fissati nella Scheda di polizza.</i> <i>Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio di cui alla “Garanzia base” del 10%.</i>
Condizione Particolare 2 – “impianti e opere preesistenti ”	<u><i>Impianti e opere preesistenti</i></u> Richiamando questa Condizione, sono indennizzabili, sino alla concorrenza dell'importo assicurato, i danni materiali agli impianti ed opere preesistenti alla decorrenza della polizza, presenti nel luogo di costruzione delle opere, anche di proprietà di terzi, verificatisi in dipendenza della costruzione delle opere assicurate con la polizza e manifestatisi e denunciati prima della scadenza dell'assicurazione. <i>Non si considerano impianti e opere preesistenti le cose assicurate alla partita “Opere ed impianti permanenti e temporanei” e le attrezzature, i macchinari e baraccamenti impiegati per l'esecuzione dei lavori.</i> <i>Per questa Condizione, per ogni sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno avverrà applicando lo scoperto o la franchigia e il limite massimo di risarcimento indicati espressamente nella Scheda di polizza.</i> <i>Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio derivante dalla somma che lo stesso ha deciso di assicurare a cui sarà applicata una specifica tassazione dipendente anche dall'attività esercitata dall'Assicurato ed all'ubicazione del sito in cui si opera il montaggio.</i>
Condizione Particolare 3 – “Costi di demolizione e sgombero ”	<u><i>Costi di demolizione e di sgombero</i></u> Richiamando questa Condizione, sono indennizzabili i costi di demolizione e di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico, dei residui delle cose assicurate alle partite “Opere ed impianti permanenti e temporanei” e “Impianti e opere preesistenti” e danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza sino alla concorrenza massima dell'importo assicurato. <i>Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio derivante dalla somma che lo stesso ha deciso di assicurare a cui sarà applicata una specifica tassazione dipendente anche dall'attività esercitata dall'Assicurato ed all'ubicazione del sito in cui si opera il montaggio.</i>
Condizione Particolare 4 – “Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità”	<u><i>Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità</i></u> Richiamando questa Condizione, sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall'Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile a termini della SEZIONE I e fino all'importo massimo stabilito, nella Scheda di polizza, in percento dell'importo indennizzato per detto sinistro. Se la somma assicurata per la partita colpita dal sinistro è inferiore (come stabilito all'articolo “Somma assicurata – Variazioni di rischio – Assicurazione parziale” di cui al paragrafo precedente), anche l'importo indennizzabile per le suddette spese supplementari sarà ridotto nella stessa proporzione. <i>Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio di cui alla “Garanzia base” del 15%.</i>
Condizione Particolare 5 – “Manutenzione”	<u><i>Manutenzione</i></u> Richiamando questa Condizione, la copertura assicurativa è estesa al “periodo di manutenzione”. In questo periodo sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla partita “Opere ed impianti permanenti e temporanei”, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione II – RCT che analizzeremo nei paragrafi successivi, dovuti a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, <i>ferme le delimitazioni di polizza, nonché le franchigie stabilite per il periodo di montaggio.</i> Il periodo di manutenzione ha la durata indicata nella Scheda di polizza con inizio dalle ore 24 della data di cessazione della garanzia per la costruzione. <i>Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio di cui alla “Garanzia base” conteggiato tenendo conto del maggior periodo di vigenza della copertura assicurativa e della copertura prestata.</i>
Condizione Particolare 6 – “Manutenzione	<u><i>Manutenzione estesa</i></u> Richiamando questa Condizione, la copertura assicurativa è estesa al “periodo di manutenzione”.

estesa”	In questo periodo sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla partita “Opere ed impianti permanenti e temporanei”, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione II – RCT che analizzeremo nei paragrafi successivi, dovuti a causa risalente al periodo delle operazioni di montaggio, oppure a fatto dell'Assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, <i>ferme le limitazioni di polizza, nonché le franchigie stabilite per il periodo di montaggio.</i> Il periodo di manutenzione ha la durata indicata nella Scheda di polizza con inizio dalle ore 24 della data di cessazione della garanzia per le operazioni di montaggio. <i>Durante il suddetto periodo HDI non risponde dei danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione e di calcolo.</i> <i>Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio di cui alla “Garanzia base” conteggiato tenendo conto del maggior periodo di vigenza della copertura assicurativa e della copertura prestata.</i>
----------------	--

Condizione Particolare 7 – “ Macchinario, baraccamenti e attrezzature di cantiere ”	<u>Macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere</u> Richiamando questa Condizione, l'assicurazione copre i danni anche al macchinario, ai baraccamenti ed alle attrezzature di cantiere. Questa copertura assicurativa è regolata sulla base di quanto assicurato in un apposito allegato alla polizza dove vengono descritte le cose oggetto dell'assicurazione. <i>Per questa Condizione, per ogni sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno avverrà applicando lo scoperto o la franchigia indicati espressamente nella Scheda di polizza.</i> <i>Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio derivante dalla somma che lo stesso ha deciso di assicurare a cui sarà applicata una specifica tassazione dipendente anche dall'attività esercitata dall'Assicurato ed all'ubicazione del sito in cui si opera il montaggio.</i>
--	--



Che cosa non è assicurato?

Definizione di sinistro

Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell'applicazione delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per ogni sinistro, si intende per sinistro *il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.*

In caso di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, per sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi, direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima, durante un periodo di 48 ore consecutive a partire dal momento in cui si è verificato il primo danno indennizzabile a termini di polizza.

Modalità degli aggiornamenti della somma assicurata e relativo regolamento di premio

Gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata devono essere comunicati ad HDI *entro i tre mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della polizza ed entro tre mesi dal termine dei lavori*; trascorsi tre mesi e sino al momento della comunicazione delle somme assicurate aggiornate *si applica una riduzione proporzionale degli indennizzi dovuti all'Assicurato per danni verificatisi in detto periodo, fatto salvo comunque il diritto di HDI al relativo premio.*

Su tali aggiornamenti andrà calcolato il premio applicando agli stessi il tasso di polizza più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura.

HDI emetterà le relative appendici di regolazione del premio *che dovranno essere perfezionate entro 30 giorni dalla data della loro emissione con versamento del premio ad HDI, pena la riduzione proporzionale degli indennizzi dovuti all'Assicurato per danni verificatisi a partire dalla data di emissione delle appendici e sino al momento del pagamento del premio ad HDI, del quale premio HDI ha in ogni caso diritto.*

Riparazioni provvisorie, modifiche, aggiunte, miglioramenti a seguito di sinistro indennizzabile

I costi di eventuali riparazioni provvisorie a seguito di sinistro indennizzabile sono a carico di HDI *sempreché tali ricostruzioni costituiscano parte di quelle definitive e non aumentino il complessivo costo di ricostruzione.*

I costi inerenti a modifiche, aggiunte, miglioramenti non sono comunque indennizzabili.



Ci sono limiti di copertura?

Segnaliamo che alcune delle “esclusioni” indicate sono poi assicurate con diverse limitazioni nell'ambito del pacchetto assicurativo o richiamando le specifiche condizioni di cui al precedente paragrafo “Opzioni/personalizzazioni che è possibile attivare”

Delimitazione dell'assicurazione	<u>HDI non è obbligata ad indennizzare:</u> a) i costi di modifica o di rifacimento conseguenti a lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto o da altri contratti o in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui; b) i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, <i>limitatamente alla sola parte direttamente colpita</i>; c) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti; d) le perdite o i danni a schedari, disegni, materiali contabili, fatture, documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie e simili; e) gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche; f) i difetti di rendimento degli enti assicurati; g) i danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo; h) le penalità, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto; i) i danni causati da dolo e colpa grave dell'Assicurato. <u>HDI non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari:</u> l) i danni causati da vizi di materiale, difetti di fusione, errori di progettazione, di calcolo e di fabbricazione; m) gli impianti e le opere preesistenti; n) i costi di demolizione e di sgombero; o) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo e trasporto a grande velocità; p) i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione; q) il macchinario, i baraccamenti e le attrezzature di cantiere.
---	---



Che cosa è assicurato?

SEZIONE II - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

Oggetto dell'Assicurazione "Garanzia base"	<u>Oggetto dell'assicurazione</u> HDI si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e - <i>ferma la detrazione della franchigia stabilita in polizza</i> - per danneggiamenti a cose di terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in dipendenza dei lavori di montaggio e che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione degli stessi, indicato nella Scheda di polizza e verificatosi nel corso della durata dell'assicurazione. <u>Definizione di sinistro</u> Agli effetti della limitazione di massimale e dell'applicazione della franchigia convenuta di cui sopra, per sinistro si intende il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima. <i>La garanzia è prestata con i limiti del massimale assicurato e, in caso di sinistro indennizzabile, la liquidazione del danno avverrà previa applicazione della franchigia indicata nella Scheda di polizza, in genere fissata in € 5.000,00.</i> <i>Segnaliamo che il Cliente/Assicurato può scegliere in autonomia di Agenzia di assicurarsi fino ad un massimale di € 2.000.000,00.</i>
---	---

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

	<i>Non sono previste opzioni</i>
--	---

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Condizioni Particolari 5 e 6 - "Manutenzione" e "Manutenzione"	<i>Per queste due Condizioni Particolari Vi rimandiamo a quanto già esposto alla precedente Sezione I.</i>
--	---

estesa”	
Condizione Particolare 8 – “Pluralità di Assicurati – Responsabilità Civile incrociata”	<u>Pluralità di Assicurati - Responsabilità civile incrociata</u> Richiamando questa Condizione, qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma delle indennità a carico di HDI non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza. <i>Agli effetti di questa Condizione restano ferme le esclusioni di cui all'articolo “Delimitazione dell'assicurazione” indicate al successivo paragrafo “Ci sono limiti di copertura?”.</i> Nel caso in cui si verificchino danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla SEZIONE I partite “Opere ed impianti permanenti e temporanei” e “Opere ed impianti preesistenti”, la copertura di RCT non sarà operante. <i>Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio di cui alla “Garanzia base” del 15%.</i>
Condizione Particolare 9 – “Rimozione, franamento o cedimento di terreno”	<u>Rimozione, franamento o cedimento di terreno</u> Richiamando questa Condizione, sono risarcibili i danni causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere. <i>Resta tuttavia a carico dell'Assicurato, per ogni sinistro, lo scoperto e relativo minimo riportati in polizza.</i> <i>Per questa Condizione, il Cliente/Assicurato paga un aumento del premio di cui alla “Garanzia base” del 30%.</i>
 Che cosa non è assicurato?	
Delimitazione dell'assicurazione	<u>Non sono considerati terzi:</u> a) il coniuge, i genitori e i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore o le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente comma a); c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l'assicurazione.
Gestione delle controversie – Spese Legali	HDI assume, <i>fino a quando ne ha interesse</i>, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico di HDI le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, <i>entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda</i>. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra HDI e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Le spese del processo penale sono supportate da HDI fintanto che non vengono a cessare gli interessi di quest'ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. <i>HDI non riconosce spese da essa non autorizzate.</i> <i>HDI non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.</i>
 Ci sono limiti di copertura?	
Esclusioni	L'assicurazione non comprende: a) i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori e loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna e custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere od impianti preesistenti; b) i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione

	del loro uso ai fini della costruzione delle opere sul luogo di esecuzione delle opere stesse, purché in detto luogo l'uso non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti della legge 24.12.1969 n.990; c) i danni causati da natanti o aeromobili; d) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione, disposte per l'esecuzione dei lavori; e) i danni derivati dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui; f) i danni derivati da polvere; g) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti d'acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; h) le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali; i) i danni da furto; j) i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi, nonché le perdite dei prodotti. Solo mediante espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Particolari, sono assicurabili: • pluralità di assicurati – Responsabilità Civile Incrociata; • i danni dovuti a vibrazione, a rimozione, a franamento e a cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere.
--	---

PER ENTRAMBE LE SEZIONI SONO OPERANTI LE CONDIZIONI CHE SEGUONO CHE PERTANTO SI INTENDONO A VALERE PER TUTTO IL CONTRATTO



Che cosa è assicurato?

SEZIONE “DANNI ALLE COSE” E SEZIONE “RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI (R.C.T.)”

Periodo di copertura e Condizioni Speciali sempre operanti	<u>Riportiamo la seguente condizione a maggior chiarimento di quanto già segnalato nel DIP al paragrafo “Quando comincia la copertura e quando finisce”</u> <u>Periodo di copertura</u> L'assicurazione decorre dalla data fissata in polizza e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul luogo del montaggio. L'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito nella Scheda di polizza; in caso di esistenza del contratto d'appalto l'assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d'appalto stesso per l'esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato nella Scheda. <i>In ogni caso l'assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:</i> a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo; b) consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione lavori; c) presa in consegna od uso delle opere secondo destinazione o ultimazione delle prove di funzionamento o di carico. Dette prove (genericamente definite “collaudo”) non possono durare più di quattro settimane. Qualora intervenga presa in consegna, uso secondo destinazione o ultimazione delle prove di funzionamento o di carico soltanto di parte dell'impianto o di una o più macchine, <i>la garanzia cessa solo per tali parti o macchine</i>, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora ultimate. <i>Nel caso di cose usate o comunque non nuove, la garanzia cessa con l'inizio del collaudo.</i> Qualora le operazioni di montaggio o di collaudo, comprese nella garanzia prestata, non siano concluse entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere ad HDI, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un più esteso periodo a condizioni da convenire. <i>Il premio dell'eventuale proroga rimane comunque acquisito da HDI indipendentemente dal fatto che il Committente prenda in consegna l'opera assicurata in data antecedente alla scadenza fissata, con apposito atto, come termine dei lavori.</i>
---	---

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO	
	Non sono previste opzioni
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
	Non sono previste opzioni
	Che cosa non è assicurato?
<u>Delimitazione temporale dei rischi</u> HDI non è obbligata per i danni che si verifichino in epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall'assicurazione.	
<u>Cessazione, interruzione o sospensione del montaggio</u> In caso di cessazione, interruzione, sospensione delle operazioni di montaggio l'Assicurato è obbligato a darne immediata comunicazione ad HDI. HDI si riserva di concordare con l'Assicurato la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire.	
<u>Ispezione delle cose assicurate.</u> I rappresentanti di HDI hanno libero accesso sul luogo di esecuzione dei lavori in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi al rischio.	
<u>Dichiarazioni del Contraente influenti sulla valutazione del rischio</u> HDI presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possono influire sul rischio.	
<u>Onere della prova</u> In tutti i casi in cui HDI rileva la non indennizzabilità o non risarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l'onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di polizza è a carico dell'Assicurato che intenda far valere un diritto all'indennizzo o al risarcimento.	
<u>Danni – Facoltà di recesso</u> Avvenuto il sinistro ed anche prima della sua definizione, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al 60° giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata od il sinistro è stato altrimenti definito, HDI può recedere mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni da questo contratto. Trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, HDI mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso a termine del periodo per il quale è stato pagato.	
<u>Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni</u> Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall'Assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni.	
<u>Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza</u> Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e da HDI. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può essere tuttavia pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.	

 Ci sono limiti di copertura?	
Delimitazione causale dei rischi	<u>HDI non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di:</u> a) atti di guerra, anche civile, rivoluzione, rivolta, insurrezione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi autorità di diritto o di fatto, sommossa, tumulto popolare, sciopero, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; b) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi. L'assicurazione non comprende inoltre i danni verificatisi a causa di interruzioni o sospensioni -totali o parziali- delle operazioni di montaggio.
 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di sinistro	Denuncia di sinistro. <u>Obblighi dell'Assicurato</u> L'Assicurato, venuto a conoscenza di un sinistro, deve: a) darne immediata notizia telegrafica ad HDI; b) inviarle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto; c) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno; d) fornire ad HDI ed ai suoi mandatarî tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti; e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli. Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l'avviso prescritto al comma a) ma lo stato delle cose può venire modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato di HDI soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro 8 giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'articolo "Modalità degli aggiornamenti della somma assicurata e relativo regolamento di premio" di cui alla Sezione I – Danni alle cose, può prendere tutte le misure necessarie. In caso di furto o di rapina o di sinistro presumibilmente doloso, l'Assicurato è tenuto ad informare immediatamente anche l'Autorità di Polizia. <i>L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di polizza.</i> La denuncia deve essere: • Portata direttamente in Agenzia Generale o spedita via fax o email; • Spedita direttamente ad HDI Assicurazioni tramite: ➢ posta elettronica certificata a: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it. <i>Questa opzione è valida solo per i titolari di PEC;</i> ➢ a mezzo raccomandata postale indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Area Sinistri – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma; ➢ fax ad HDI Assicurazioni al numero verde: 800 60 61 61. Per informazioni sui sinistri rivolgersi al numero: 800.23.31.20 oppure alla propria Agenzia. Assistenza diretta/in convenzione: <i>Il contratto non prevede alcuna assistenza diretta o in convenzione.</i> Gestione da parte di altre Imprese: <i>non è prevista la gestione di sinistri da parte di altre imprese</i> Prescrizione: I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni

Dichiarazioni inesatte o reticenti	<u>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</u>
---	---

Obblighi dell'Impresa:

I termini entro i quali HDI si impegna a pagare l'indennizzo sono variabili in funzione dell'entità dei danni riportati e alla gravità del sinistro occorso.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito da HDI presso la propria Direzione o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna ad HDI delle pronunce definitive degli arbitri di parte concordi o del terzo arbitro, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e siano stati consegnati ad HDI tutti i documenti necessari per la liquidazione del danno

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che lo stesso sinistro non sia stato provocato con dolo del Contraente o dell'Assicurato e delle persone di cui devono rispondere.



Quanto e come devo pagare?

Premio	<u>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</u>
Rimborso	<u>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</u>



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<u>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</u>
Sospensione	<u>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</u>



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	<u>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</u>
Ripensamento dopo la stipulazione	<u>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</u>
Risoluzione	<u>Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP</u>



A chi è rivolto questo prodotto?

La polizza è stata realizzata per la copertura di industrie che producono, vendono e montano il loro prodotto/impianto con la formula "chiavi in mano".



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

Segnaliamo che la quota parte percepita in media dagli intermediari, stimata sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento in relazione all'ultimo esercizio di HDI (dato al 31/12/2019), è pari al 18,92% del premio imponibile della polizza emessa.

Regime fiscale

Il contratto E.A.R. è soggetto alle seguenti tassazioni - aliquota di imposta del:
21,25% per la Sezione I – Danni alle cose;
21,25% per la Sezione II - Responsabilità Civile Terzi.

Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Per eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale, un servizio assicurativo ricevuto, il comportamento del proprio Agente (inclusi i suoi dipendenti e collaboratori), la gestione di un sinistro, si invita ad utilizzare il sito web della Società: www.hdiassicurazioni.it alla sezione: "Assistenza / Reclami". In alternativa si può contattare la Società mediante i seguenti canali: e-mail: reclami@hdi.it ; fax: +39.06.42103583 ; posta indirizzata a: HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami e Procedure speciali – Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma . Qualora l'intermediario non rivesta la qualifica di Agente, il reclamo sul suo comportamento può essere inoltrato direttamente all'intermediario stesso. La Società è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98)
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato ad HDI.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	E' possibile attivare la conciliazione paritetica gratuita per l'Assicurato, tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it – www.ania.it .

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.